

STATUTO
della Fondazione
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
Leonardo da Vinci

Articolo 1 - Costituzione e sede della Fondazione

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 è costituita la **Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci** (anche denominata **Museo della Scienza e della Tecnica**, in breve **MUST**, - **Leonardo da Vinci**) che succede all'ente pubblico per il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci istituito con legge 2 aprile 1958, n. 332 nonché alla fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica eretta in persona morale con decreto del Capo Provvisorio dello Stato 15 novembre 1947, n. 1528.

2. La Fondazione ha sede a Milano, in via San Vittore, 21.

3. La Fondazione, con delibera del Consiglio di amministrazione, adotta un proprio logo o marchio che può essere registrato a norma di legge.

4. La Fondazione non ha fini di lucro e non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita fondazionale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Essa impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 2 - Finalità

1. La Fondazione si pone le finalità di:

a) promuovere, diffondere e rendere accessibile la cultura tecnico-scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e interazioni con altri settori del sapere e con la società, anche con riferimento alla dinamica storica e alle prospettive contemporanee e future;

b) porsi quale laboratorio di incontro, dialogo, confronto, collaborazione tra il mondo della ricerca, della produzione, i cittadini, le istituzioni, la scuola, gli altri musei, sui temi tecnico-scientifici di interesse e di dibattito comune;

c) compiere ricerche, acquisire, conservare, rendere accessibile, interpretare e comunicare le testimonianze materiali e immateriali della scienza, della tecnologia e dell'industria con riferimento al passato e alla contemporaneità, in una prospettiva di costante aggiornamento del patrimonio museale inteso come insieme delle collezioni, degli archivi e della biblioteca;

d) fare ricerca e sviluppare metodologie, strumenti e attività di tipo educativo per il coinvolgimento e la partecipazione di pubblici diversi, in particolare delle nuove generazioni, in esperienze di apprendimento e percorsi formativi sui temi della scienza, della tecnologia e del loro ruolo nella

società e nella vita quotidiana;

e) studiare, indagare, interpretare e comunicare nel mondo l'opera di Leonardo da Vinci ingegnere nel contesto storico e sociale dell'epoca, le relazioni con la natura e l'arte, l'eredità del suo metodo di ricerca anche nella società contemporanea;

2. La Fondazione si propone di svolgere, in Italia come all'estero, le attività consentite dalla legge ritenute necessarie, utili o comunque opportune per la realizzazione delle finalità sopra indicate, nonché quelle accessorie, strumentali e connesse a tali attività, ivi comprese attività finanziarie, mobiliari ed immobiliari purché non nei confronti del pubblico.

La Fondazione può, altresì, costituire società di capitali ed assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese e consorzi, fatto salvo il limite di cui all'articolo 2361 del Codice civile ed esclusa ogni attività di successivo collocamento a terzi ed al pubblico.

3. Le finalità della Fondazione trovano attuazione prevalentemente nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 3 - Patrimonio, fondo di gestione e mezzi finanziari

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) i beni mobili ed immobili dell'ente pubblico e della fondazione preesistenti;

b) i beni immobili conferiti alla Fondazione;

c) i beni mobili conferiti alla Fondazione non destinati all'attività di gestione;

d) la parte di rendite e di conferimenti non utilizzata nell'esercizio finanziario di riferimento o nel maggior periodo necessario a realizzare le attività che hanno dato causa al conferimento.

2. All'interno del patrimonio il Consiglio di amministrazione della Fondazione può individuare i beni di valore storico museale e gli oggetti d'arte.

3. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione può disporre di tale patrimonio nel limite del 20 % del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

4. La Fondazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) i redditi del suo patrimonio;

b) i contributi ordinari dello Stato;

c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di enti pubblici;

d) eventuali proventi della gestione delle attività;

e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio

di attività commerciali coerenti con le finalità della Fondazione, non destinate a patrimonio.

Articolo 4 - Partecipanti alla Fondazione

1. Sono Partecipanti alla Fondazione le Pubbliche Amministrazioni, le altre persone giuridiche, le società commerciali prive di personalità giuridica, i gruppi di società e gli enti di fatto, italiani o stranieri, nonché le persone fisiche che partecipano all'attività della Fondazione mediante conferimenti, contributi in danaro o in natura ovvero realizzando opere o prestando servizi in favore della Fondazione, la cui ammissione è deliberata dal Consiglio generale, previa domanda degli interessati.

2. I Partecipanti alla Fondazione si distinguono in:

- a) Fondatori;
- b) Sostenitori.

3. E' Fondatore il Partecipante ammesso alla Fondazione che conferisce alla stessa danaro, beni in natura o crediti per un valore di almeno euro cinque milioni, destinati all'incremento del patrimonio della Fondazione. Il conferimento può avvenire anche in più soluzioni, purché in numero non superiore a cinque ed entro cinque anni dall'ammissione alla Fondazione, previo rilascio da parte di primaria banca o compagnia assicuratrice di garanzia a prima richiesta per l'importo da versare.

4. È Sostenitore il Partecipante ammesso alla Fondazione che contribuisce alla stessa annualmente mediante contributi in danaro o in natura destinati al fondo di gestione ovvero realizzando opere o prestando servizi per un valore di almeno duecentocinquanta mila euro.

5. Il valore minimo dei conferimenti e dei contributi richiesti rispettivamente ai Fondatori ed ai Sostenitori può essere elevato dal Consiglio generale.


6. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in considerazione dell'entità del contributo da essi dato all'istituzione e gestione del preesistente ente pubblico cui è stata fatta succedere la Fondazione, sono Partecipanti Fondatori di diritto della Fondazione.

7. I conferimenti ed i contributi alla Fondazione sono irripetibili, intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 5 - Ammissione e cessazione dei Partecipanti alla Fondazione

1. La domanda di ammissione deve contenere:

- a) i dati identificativi ovvero le generalità dell'interessato nonché i recapiti cui devono essere inviate le comunicazioni;
- b) ove l'interessato non sia una persona fisica, il nominativo della persona che lo rappresenta in ogni rapporto con la Fondazione e nel Consiglio generale;
- c) la dichiarazione di accettazione del presente Statuto;
- d) l'indicazione dell'apporto all'attività della Fondazione.



ne, unitamente a relazione giurata di stima di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ove si tratti di conferimento di beni in natura o di crediti.

2. Successivamente alla delibera di ammissione, il Consiglio di amministrazione regola l'apporto dei Partecipanti in favore della Fondazione mediante accordo di programma, convenzione o contratto.

3. Il Consiglio generale può deliberare la non ammissione dell'interessato e non è tenuto a motivare il rifiuto dell'ammissione.

4. La qualità di Partecipante viene meno per i seguenti motivi:

a) recesso, da comunicarsi per iscritto al Presidente della Fondazione, avente efficacia dallo scadere dell'anno solare in corso, purché ne pervenga comunicazione almeno quattro mesi prima di tale scadenza;

b) morte, interdizione, inabilitazione, scioglimento, estinzione del Partecipante, sua dichiarazione di fallimento ovvero apertura di procedure di liquidazione, concorsuali, prefallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento;

c) se ente, intervenuta applicazione definitiva di una delle sanzioni interdittive di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) se persona fisica, intervenuta condanna definitiva ad una pena che importi l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni o perpetua;

e) esclusione deliberata dal Consiglio generale per gravi violazioni degli obblighi assunti verso la Fondazione.

5. Il Consiglio generale delibera, altresì, la risoluzione della partecipazione alla Fondazione del Sostenitore che non fornisca il suo contributo o non presti la sua attività in favore della Fondazione per un periodo di tempo superiore ad un anno.

6. Resta, in ogni caso, fermo il dovere del Partecipante di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione all'atto dell'ammissione o successivamente ad essa.

7. La Fondazione tiene, a cura degli amministratori, il libro dei Partecipanti alla Fondazione nel quale, distintamente per le due categorie, sono indicati i dati identificativi o le generalità nonché i recapiti per le comunicazioni di ciascun Partecipante.

Articolo 6 - Organi della Fondazione

1. Gli Organi della Fondazione sono:

a) il Consiglio generale;

b) il Consiglio di amministrazione;


c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Può essere nominato, dal Consiglio di amministrazione, un Comitato d'onore del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci, costituito da persone che abbiano fornito un contributo di alto interesse nel settore di attività della Fondazione o che abbiano fornito alla Fondazione apporti fondamentali con iniziative di rilevante merito. La nomina a componente del Comitato d'onore è onorifica e dà luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.

Articolo 7 - Consiglio generale

1. Il Consiglio generale è costituito dal legale rappresentante dei Partecipanti alla Fondazione ovvero da un altro loro rappresentante di adeguato alto livello, espressamente delegato per iscritto. Per lo Stato intervengono, ciascuno con un proprio voto, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Vi partecipano, senza diritto di voto, gli amministratori, i revisori dei conti effettivi nonché il Direttore Generale della Fondazione.
2. Il Consiglio generale:
 - a) delibera l'ammissione e la cessazione dei Partecipanti alla Fondazione;
 - b) stabilisce l'eventuale valore minimo dei conferimenti e dei contributi richiesti rispettivamente ai Fondatori ed ai Sostenitori nella misura superiore a quella prevista dal precedente articolo 4, commi 3 e 4, del presente Statuto;
 - c) nomina e revoca gli amministratori ed i revisori dei conti della Fondazione diversi da quelli nominati dallo Stato;
 - d) delibera sulla proposizione dell'azione di responsabilità contro gli amministratori, i revisori dei conti ed il Direttore Generale della Fondazione;
 - e) esprime al Consiglio di amministrazione un parere obbligatorio non vincolante circa le delibere sulle modificazioni dello Statuto della Fondazione nonché sulla richiesta di estinzione della Fondazione e sulla nomina dei commissari liquidatori.
3. Il Consiglio generale deve essere convocato dal Presidente della Fondazione, nel Comune dove ha sede la Fondazione, ogni qualvolta il Presidente della Fondazione ne ravvisi la necessità o l'opportunità ovvero qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Partecipanti o dal Consiglio di amministrazione o dal Collegio dei revisori dei conti e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
4. L'avviso scritto di convocazione deve essere inviato ai Partecipanti alla Fondazione, agli amministratori, ai revisori dei conti nonché al Direttore Generale della Fondazione, mediante strumenti idonei a provarne la ricezione, con almeno quindici giorni di anticipo, riducibili a tre in caso di urgenza. Esso contiene la data, l'ora di inizio ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.
5. In mancanza delle formalità di cui al precedente comma,



con la presenza di tutti i Partecipanti alla Fondazione nonché della maggioranza degli amministratori e dei revisori dei conti effettivi, il Consiglio generale si reputa regolarmente costituito. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti all'adunanza può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi, inoltre, deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori ed ai revisori dei conti effettivi non presenti.

6. Il Consiglio generale è regolarmente costituito, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei Partecipanti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni Partecipante ha diritto ad esprimere un voto, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1. Il Consiglio generale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. Non è consentito delegare il diritto di voto né il diritto di intervento.

7. Il Consiglio generale è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di questi, il presidente dell'adunanza del Consiglio generale viene eletto dal Consiglio medesimo con il voto della maggioranza dei presenti. Ove dopo due votazioni nessun candidato riporti tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

8. Il presidente dell'adunanza del Consiglio generale è assistito da un segretario eletto dal Consiglio medesimo con le modalità previste dal precedente comma.

9. Il presidente dell'adunanza del Consiglio generale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta gli esiti delle deliberazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

10. Le deliberazioni del Consiglio generale devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'adunanza del Consiglio generale, redatto senza ritardo. Il verbale deve indicare la data dell'adunanza del Consiglio generale e l'identità dei partecipanti nonché le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo l'identificazione dei favorevoli, astenuti o dissenzienti. Su richiesta dei partecipanti nel verbale devono essere riassunte le loro dichiarazioni pertinenti le materie trattate.

Articolo 8 - Composizione del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da cinque membri. Partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i revisori dei conti effettivi nonché il Direttore Generale della Fondazione.

2. Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato in via definitiva ad una pena che im-

porta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Gli amministratori della Fondazione agiscono in piena autonomia ed indipendenza, nell'esclusivo interesse della Fondazione, non rappresentano coloro che li hanno nominati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

4. Due amministratori sono nominati rispettivamente uno dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'altro dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. La nomina dei rimanenti tre amministratori avviene mediante voto di lista e lo Stato non ha diritto di voto attivo né passivo e non può sottoscrivere alcuna lista per la nomina di tali amministratori.

5. La presentazione della lista di candidati deve essere sottoscritta da almeno un Partecipante alla Fondazione. Ogni lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine, in numero pari agli amministratori da eleggere, a pena di inammissibilità della lista. Nessun candidato può essere incluso in liste diverse, a pena di ineleggibilità. Nessun Partecipante può sottoscrivere più di una lista di candidati, a pena di invalidità di tutte le sottoscrizioni effettuate da esso. Le liste dei candidati, con la sottoscrizione dei Partecipanti nonché l'accettazione delle candidature ed un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere depositate presso la sede della Fondazione almeno tre giorni prima della data di convocazione del Consiglio generale.

6. L'elezione degli amministratori avviene con voto palese.


7. Per l'assegnazione del numero di amministratori si divide il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista per numeri naturali crescenti sino a tre e, quindi, si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i tre più alti. Ciascuna lista avrà tanti amministratori eletti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di quest'ultimi, per sorteggio. Determinato il numero dei posti spettanti a ciascuna lista, sono proclamati eletti i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

8. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli amministratori vengono nominati dal Consiglio generale con le maggioranze di cui al precedente articolo 7, comma 6.

9. Gli amministratori che accettano la nomina devono chiederne entro trenta giorni l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

10. L'ufficio di amministratore della Fondazione è gratuito e dà luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.

11. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per quattro esercizi. Tutti gli amministratori scadono alla data del



Consiglio di amministrazione che approva il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori sono immediatamente rinominabili per una sola volta.

12. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

13. L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta agli altri amministratori nonché al Presidente del Collegio dei revisori dei conti. La rinuncia non è soggetta ad accettazione ed ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio di è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

14. Gli amministratori diversi da quelli nominati dallo Stato sono revocabili dal Consiglio generale in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

15. Nel caso di cessazione dall'ufficio per qualsiasi ragione di un amministratore nominato dal Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione provvede a sostituirlo con deliberazione approvata dal Collegio dei revisori dei conti. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

16. Nel caso di cessazione dall'ufficio per qualsiasi ragione di due o più amministratori nominati dal Consiglio generale ovvero nel caso in cui venga comunque meno la maggioranza degli amministratori nominati dal Consiglio Generale, il Presidente convoca il Consiglio generale perché provveda alla sostituzione degli amministratori mancanti.

17. Se vengono a mancare tutti gli amministratori, il Collegio dei revisori dei conti convoca d'urgenza il Consiglio generale per la nomina degli amministratori ed invita, altresì, lo Stato alla nomina d'urgenza degli altri amministratori.

Nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 9 - Presidente, Vice Presidente e Presidente onorario della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato, tra i suoi componenti, dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente della Fondazione:

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione e nomina i difensori per agire e resistere in giudizio;

b) convoca e presiede il Consiglio generale ed il Consiglio di amministrazione della Fondazione.

3. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente che è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

4. La prima seduta del Consiglio di amministrazione è convocata dal consigliere di amministrazione più anziano d'età. Nel caso di cessazione del Presidente dall'ufficio per qualsivoglia ragione, la nomina del nuovo Presidente della Fondazione viene effettuata dal Consiglio di amministrazione, eventualmente reintegrato in tutti i suoi componenti, convocato dal Vice Presidente.

5. Un'eminente personalità della scienza, della cultura o dell'industria, anche se non amministratore della Fondazione, può essere nominata dal Consiglio di amministrazione Presidente onorario della Fondazione.

6. Gli uffici di Presidente, di Vice Presidente e di Presidente onorario della Fondazione sono gratuiti e danno luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.

Articolo 10 - Convocazione del Consiglio di amministrazione


1. Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato dal Presidente della Fondazione, di norma presso la sede di questa, almeno semestralmente e, comunque, per l'approvazione del bilancio economico di previsione e del bilancio consuntivo d'esercizio. Il Presidente convoca, altresì, il Consiglio ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un amministratore, dal Collegio dei revisori dei conti o dal Direttore Generale della Fondazione.

2. L'avviso scritto di convocazione deve essere inviato a ciascun amministratore e revisore dei conti effettivo nonché al Direttore Generale della Fondazione mediante strumenti idonei a provarne la ricezione con almeno cinque giorni di anticipo, riducibili a ventiquattro ore in caso di urgenza. Esso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'ordine del giorno fissato dal Presidente della Fondazione.

3. La presenza di tutti gli amministratori e di tutti i revisori dei conti effettivi nonché del Direttore Generale della Fondazione rende valida la seduta del Consiglio di amministrazione anche nel caso di difettosa convocazione. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. È ammessa la possibilità che le sedute del Consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza a scelta del Presidente della Fondazione, purché di ciò sia fatta menzione nell'avviso di convocazione e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire e votare, in tempo reale, su tutti gli argomenti trattati nonché di ricevere, esaminare e trasmettere documenti. Verificandosi queste condizioni, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la seduta, ove deve trovarsi anche il verbalizzante la medesima.

Articolo 11 - Lavori e deliberazioni del Consiglio di ammini-



strazione

1. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato e ciascuno di essi può chiedere che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Fondazione.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Non è consentito delegare il diritto di voto né il diritto di intervento.

3. Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, gli amministratori astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della delibera.

4. Delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione si fa constare con verbali firmati dal presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 12 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione:

- a) cura la gestione della Fondazione;
- b) nomina e valuta il Direttore Generale, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio dei poteri delegatigli;
- c) sentito il Direttore Generale, definisce obiettivi strategici e priorità, impartendo direttive per l'attività e la gestione della Fondazione;
- d) approva, se elaborati, i piani per l'attività e la gestione della Fondazione sottoposti dal Direttore Generale;
- e) valuta, sulla base delle informazioni ricevute, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione nonché il generale andamento della gestione;
- f) avvalendosi delle risultanze del controllo di gestione, verifica l'andamento dei risultati della Fondazione rispetto agli indirizzi impartiti e propone, ove necessario, interventi correttivi;
- g) approva il bilancio economico di previsione ed il bilancio consuntivo d'esercizio;
- h) delibera in ogni caso il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e comunque l'acquisto o la cessione, a titolo gratuito od oneroso, di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, la stipula di locazioni ultranovennali, la compravendita di prodotti e strumenti finanziari, l'accensione di mutui, la concessione di garanzie reali e persona-

li, l'accettazione di donazioni per atto pubblico, di eredità e legati nonché l'intrapresa di attività commerciali;

i) definisce la politica di acquisizione delle collezioni, coerente con le finalità e gli indirizzi culturali della Fondazione;

j) determina l'orario di apertura al pubblico del Museo ed il prezzo del biglietto di ingresso per le varie categorie di visitatori;

k) delibera, su proposta del Direttore Generale, sulla costituzione di società, sull'acquisizione e dismissione delle partecipazioni in società, imprese e consorzi, sulla designazione e nomina degli organi degli enti partecipati nonché sull'esercizio del diritto di voto incorporato nelle partecipazioni detenute dalla Fondazione;

l) delibera l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie della Fondazione;

m) delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e nel rispetto delle finalità stabilite dal decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, acquisito il parere del Consiglio generale, le modificazioni dello Statuto nonché delibera sulla richiesta di estinzione della Fondazione, sulla nomina dei commissari liquidatori e sulla devoluzione dei beni residuati dopo la liquidazione;

n) svolge le altre funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto e dalla legge.

2. In caso di necessità ed urgenza il Presidente della Fondazione può adottare provvedimenti ed atti di competenza del Consiglio di amministrazione che devono essere sottoposti a ratifica nella prima seduta di Consiglio utile.

Articolo 13 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione tra personalità di comprovata qualificazione professionale che abbiano maturato esperienze di direzione in enti o imprese che producono servizi culturali o ricreativi. Il Consiglio di amministrazione, unitamente alla nomina, determina la natura del rapporto contrattuale del Direttore Generale, il trattamento economico nonché la durata dell'incarico, rinnovabile, non superiore a cinque anni.

2. Il Direttore Generale:

a) dà esecuzione alle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione;

b) predispone ed attua eventuali piani per l'attività e la gestione della Fondazione approvati dal Consiglio di amministrazione;

c) sovrintende alla conservazione, alla valorizzazione ed al godimento pubblico del patrimonio culturale della Fondazione;

d) decide in ordine all'esposizione permanente e temporanea nonché ai prestiti in entrata ed in uscita dei beni museali;

e) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e con-



tabile della Fondazione sia adeguato alla natura ed alle dimensioni della stessa;

f) esercita, nei limiti degli stanziamenti del bilancio economico di previsione, i poteri di gestione e di spesa ed ha la rappresentanza della Fondazione per tutti gli affari di gestione corrente delegatigli dal Consiglio di Amministrazione;

g) è preposto alla gestione del personale della Fondazione, anche di livello dirigenziale, di cui dirige, coordina e controlla l'attività, esercitando, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i poteri di gestione e di spesa ed avendo la rappresentanza della Fondazione per tutti gli affari relativi alla costituzione, esecuzione, modificazione ed estinzione dei contratti di lavoro dei dipendenti e quelli dei collaboratori della Fondazione, e gestisce le relazioni sindacali;

h) nomina i dirigenti, definisce gli obiettivi che questi devono perseguire, attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali e ne valuta i risultati;

i) riferisce al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei revisori dei conti, di norma semestralmente, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Fondazione;

j) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di amministrazione.

Articolo 14 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati rispettivamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il rimanente membro effettivo è nominato dal Consiglio generale della Fondazione.

2. Il Presidente del Collegio è nominato dal Consiglio generale.

3. Non possono essere nominati revisori dei conti e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice civile.

4. Al momento della nomina dei revisori dei conti da parte del Consiglio generale e prima dell'accettazione dell'incarico, essi devono rendere noti al Consiglio generale gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso società o altri enti.

5. Tutti i revisori dei conti restano in carica per quattro esercizi e scadono alla data del Consiglio generale che approva il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica. La cessazione dei revisori dei conti per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio viene ricostituito.

6. Il revisore dei conti diverso da quelli nominati dai Ministeri può essere revocato dal Consiglio generale solo per

giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

7. Nel caso di cessazione dall'ufficio per qualsiasi ragione di un revisore dei conti nominato dal Ministero, subentra il revisore dei conti supplente nominato dal medesimo Ministero, il quale resta in carica fino alla nomina da parte del Ministero del revisore dei conti necessario per l'integrazione del Collegio. Nel caso di cessazione dall'ufficio per qualsiasi ragione del revisore dei conti nominato dal Consiglio generale della Fondazione subentra il supplente più anziano di età, il quale resta in carica fino al Consiglio generale successivo che deve provvedere alla nomina del revisore necessario per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica. Se con i revisori dei conti supplenti non si completa il Collegio dei revisori dei conti, deve essere convocato il Consiglio generale perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

8. Qualora il Presidente del Collegio sia assente o temporaneamente impedito, ne assume le funzioni il revisore dei conti più anziano d'età. Ove il Presidente del Collegio cessi per qualsiasi ragione dalla carica, il suo facente funzioni richiede al Presidente della Fondazione la convocazione d'urgenza del Consiglio generale per la nomina del Presidente del Collegio, fermo restando quanto previsto nel precedente comma per la reintegrazione del Collegio.

9. All'atto della nomina, il Consiglio generale determina, nel rispetto della normativa vigente, l'eventuale retribuzione annuale dei revisori dei conti per l'intero periodo di durata del loro ufficio, fermo restando che i revisori dei conti supplenti non percepiscono alcuna retribuzione per il loro ufficio.

10. Fermi restando il controllo e la vigilanza di cui all'articolo 25 del Codice civile, il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione, sul concreto funzionamento della Fondazione ed esercita la revisione legale dei conti sulla Fondazione.

11. I revisori dei conti, anche individualmente, possono in ogni momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio dei revisori dei conti può chiedere agli amministratori ed al Direttore Generale notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

12. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. L'avviso scritto di convocazione del Presidente deve essere inviato a ciascun revisore dei conti mediante strumenti idonei a provarne la ricezione con almeno cinque giorni di anticipo. Esso contiene la data, l'ora di inizio ed il luogo della riunione. Fermi restando i poteri individuali di ispezione e con-



trollo, il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori dei conti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

13. Delle riunioni del Collegio, degli atti di ispezione e controllo nonché degli altri accertamenti è redatto verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti. Il revisore dei conti dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

14. I revisori dei conti devono assistere alle adunanze del Consiglio generale ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Il revisore che, senza giustificato motivo comunicato per iscritto, non assista al Consiglio generale ovvero, nel corso di uno stesso esercizio finanziario, non partecipi a due riunioni del Collegio ovvero a due sedute consecutive del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio.

Articolo 15 - Organo di valutazione dei risultati

1. L'Organo di valutazione dei risultati della Fondazione è composto da tre membri, nominati dal Consiglio di amministrazione tra esperti di elevata professionalità, con comprovate competenze in Italia ed all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance nonché gestione e valutazione del personale.

2. L'Organo di valutazione dei risultati dura in carica tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

3. L'Organo di valutazione dei risultati:

- a) monitora il funzionamento dei controlli interni;
- b) comunica tempestivamente al Consiglio di amministrazione ed al Direttore Generale la criticità riscontrate;
- c) garantisce la correttezza dei processi di valutazione ed assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
- d) verifica annualmente che il patrimonio della Fondazione sia vincolato e destinato al perseguimento degli scopi statutari ed, altresì, che l'attività svolta dalla Fondazione sia finalizzata al raggiungimento di tali scopi.

Articolo 16 - Consigli tecnico-scientifici

1. La Fondazione si avvale di un Consiglio scientifico, costituito da chiarissime personalità della cultura e della scienza, nominate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Generale che ne coordina i lavori. Del Consiglio scientifico sono componenti di diritto i rettori, o loro delegati, delle università degli studi aventi sede nel territorio della Provincia di Milano. Il Consiglio scientifico ed i suoi componenti, anche individualmente, esercitano funzioni consultive ed esprimono pareri scientifici afferenti l'indirizzo culturale della Fondazione.

2. Ove ritenuto opportuno possono essere nominati dal Direttore Generale Consigli tecnico-scientifici di sezione i cui

componenti, anche individualmente, esercitano funzioni consultive in ordine all'attività settoriale della Fondazione e forniscono pareri tecnico-scientifici sulle questioni ad essi sottoposte.

3. I componenti del Consiglio scientifico e dei Consigli tecnico-scientifici prestano la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 17 - Conti della Fondazione

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quest'ultimo termine il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione relativo all'esercizio successivo ed entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo d'esercizio.

2. Il progetto di bilancio consuntivo d'esercizio, redatto dal Direttore Generale o da eventuale altro dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Fondazione, deve essere comunicato al Collegio dei revisori dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per il Consiglio di amministrazione che deve discuterlo. Il Collegio dei revisori dei conti deve riferire al Consiglio di amministrazione sui risultati dell'esercizio e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, comma 4, del Codice civile. Il bilancio, insieme con la relazione del Direttore Generale e del Collegio dei revisori dei conti, deve essere trasmesso agli amministratori almeno quindici giorni prima di quello fissato per il Consiglio di amministrazione che deve discuterlo.

3. Il bilancio consuntivo d'esercizio viene comunicato ai Partecipanti alla Fondazione entro trenta giorni dalla sua approvazione.

4. La Fondazione tiene i libri sociali e la contabilità secondo la normativa vigente per gli enti non commerciali. Per la redazione del bilancio consuntivo d'esercizio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile.

5. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice civile di cui agli articoli 2423-bis e seguenti, ove compatibili.

Articolo 18 - Modifiche statutarie ed estinzione della Fondazione

1. Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio di amministrazione, col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e previo parere obbligatorio non vincolante del Consiglio generale, con delibera sottoposta all'approvazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della



Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2. Il verificarsi dei fatti previsti dall'articolo 28, 1° comma, del Codice civile comporta l'estinzione della Fondazione. In tal caso, il Consiglio di amministrazione, col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e previo parere obbligatorio non vincolante del Consiglio generale, con delibera sottoposta all'approvazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori entro i termini di legge ed i beni residuati dopo la liquidazione sono devoluti ad altro ente non commerciale avente finalità analoghe o, comunque, fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 - Norme transitorie e finali

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Fondazione rimangono in carica nell'attuale composizione con le attribuzioni previste dal presente Statuto e cessano alla loro scadenza naturale, alla data del Consiglio di amministrazione che approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. Ove cessino uno o più amministratori attualmente in carica, essi non vengono sostituiti se non quando i rimanenti siano inferiore a cinque. In tal caso, invece, cessa l'intero Consiglio di amministrazione e si provvede ai sensi del precedente Articolo 8. Nelle more si provvede, altresì, alla nomina dei revisori dei conti supplenti.

2. La prima relazione di revisione e giudizio sul bilancio sarà effettuata sul bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'anno successivo alla data di approvazione del presente Statuto.

3. Qualora il Comune di Milano conferisca a titolo gratuito alla Fondazione, entro il 31 dicembre 2012, un diritto reale di uso o di superficie, per una durata non inferiore a sessantacinque anni, sul compendio immobiliare attualmente sede del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, diviene anch'esso Partecipante Fondatore di diritto della Fondazione di cui il Sindaco di Milano pro tempore ne diviene il Presidente onorario, fermo restando il diritto di voto attivo e passivo del Comune di Milano per la nomina degli amministratori della Fondazione.

4. Per quanto non espressamente previsto, derogato o incompatibile con il presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Milano, 14 maggio 2013

F.ti: GIULIANO URBANI - GIAN LUIGI LAFFRANCHI (L.S.)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DALLA MIA SEDE, il 23 maggio 2013

Luigi

Capom...

